

abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Reciproco riconoscimento dei diplomi e libertà di stabilimento — Obbligo di prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l'esperienza pertinente acquisita dall'interessato — Situazione del cittadino di uno Stato terzo, titolare di un diploma di laurea in medicina rilasciato da tale Stato terzo e omologato da uno Stato membro, che intenda ottenere l'autorizzazione ad esercitare la professione di medico in un altro Stato membro in cui risiede legalmente con il coniuge, cittadino comunitario

Dispositivo

L'art. 23 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, non osta a che uno Stato membro rifiuti a un cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino comunitario che non ha esercitato il suo diritto di libera circolazione, di avvalersi delle norme comunitarie sul reciproco riconoscimento dei diplomi e sulla libertà di stabilimento, e non impone alle autorità competenti dello Stato membro nel quale venga richiesta l'autorizzazione all'esercizio di una professione regolamentata di prendere in considerazione tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, anche se conseguiti al di fuori dell'Unione europea, qualora siano stati almeno oggetto di riconoscimento in un altro Stato membro, nonché l'esperienza pertinente acquisita dall'interessato, procedendo ad un raffronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall'altro, le cognizioni e le qualificazioni richieste dalla normativa nazionale.

(¹) GU C 155 del 7.7.2007.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 9 gennaio 2008 — Har Vaessen Douane Service B.V./Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-7/08)

(2008/C 92/18)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Har Vaessen Douane Service B.V.

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 27 del regolamento (CEE) 28 marzo 1983, n. 918 (¹), come modificato dal regolamento (CEE) 7 novembre 1991 (²), n. 3357, debba essere interpretato nel senso che la franchigia prevista da detto articolo può essere invocata per spedizioni di merci che, pur avendo un valore trascurabile se considerate singolarmente, vengono tuttavia presentate come spedizione collettiva, con un valore intrinseco complessivo delle merci in tal modo spedite che supera il limite di valore di cui all'art. 27.
- 2) Se, ai fini dell'applicazione dell'art. 27 del menzionato regolamento, si debba ritenere che nella nozione di spedizione «direttamente da un paese terzo ad una persona che si trova nella Comunità» rientri anche il caso in cui, benché prima dell'inizio della spedizione a tale destinatario la merce si trovasse in un paese terzo, la controparte del destinatario è però stabilita nella Comunità.

(¹) Regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, 28 marzo 1983 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 105, pagg. 1-37).

(²) GU 1991 L 318, pag. 3.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 9 gennaio 2008 — 1. T-Mobile Netherlands, 2. KPN Mobile N.V. 3. Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 4. Orange Nederland N.V.; interveniente: Vodafone Libertel B.V.

(Causa C-8/08)

(2008/C 92/19)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrente:

1. T-Mobile Netherlands;
2. KPN Mobile N.V.;

3. Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;

4. Orange Nederland N.V.;

Interveniente: Vodafone Libertel B.V.

Questioni pregiudiziali

- 1) A quali criteri si debba far ricorso nell'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE, per valutare se una pratica concordata abbia per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.
- 2) Se l'art. 81 CE debba essere interpretato nel senso che, nell'applicazione del detto articolo da parte del giudice nazionale, la prova del nesso causale tra concertazione e comportamento sul mercato deve essere fornita e valutata ai sensi delle norme di diritto nazionale, sempre che siffatte norme non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario.
- 3) Se nell'applicazione della nozione di «pratica concordata», ai sensi dell'art. 81 CE, la presunzione di un nesso causale tra la concertazione e il comportamento sul mercato valga sempre anche qualora la concertazione avvenga una tantum e l'impresa che vi partecipa resti attiva sul mercato, oppure solo nei casi in cui la concertazione ha luogo nel corso di un lungo periodo e su base regolare.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 14 gennaio 2008 — Erich Stamm, Anneliese Hauser e il Regierungspräsidium Freiburg

(Causa C-13/08)

(2008/C 92/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Erich Stamm, Anneliese Hauser e il Regierungspräsidium Freiburg

Questioni pregiudiziali

Se, ai sensi dell'art. 15, n. 1, dell'allegato I dell'Accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone ⁽¹⁾ si debba garantire, nel paese ospitante, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini nazionali, per quanto riguarda l'accesso a un'attività indipendente e al suo esercizio, solo ai lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 12, n. 1, dell'allegato I, dell'Accordo, oppure anche ai lavoratori autonomi frontalieri ai sensi dell'art. 13, n. 1, dell'allegato I dell'Accordo.

⁽¹⁾ GU L 114, pag. 6.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 de San Javier (Spagna) il 14 gennaio 2008 — Roda Golf & Beach Resort, S.L.

(Causa C-14/08)

(2008/C 92/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 de San Javier

Parti

Ricorrente: Roda Golf & Beach Resort S.L.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se rientri nell'ambito di applicazione del regolamento del Consiglio n. 1348/2000 ⁽¹⁾ la comunicazione esclusivamente di atti extragiudiziali fra persone private utilizzando i mezzi materiali e personali dei tribunali e delle corti dell'Unione Europea e la relativa normativa europea senza che sia stato avviato alcun procedimento giudiziario.
- 2) Se il regolamento n. 1348/2000 si applichi esclusivamente nell'ambito della cooperazione giudiziaria fra Stati membri e di un procedimento giudiziario in corso [artt. 61, lett. c), 67, n. 1 e 65 del Trattato CE e sesto «considerando» del regolamento n. 1348/2000].

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 160, pag. 37).